

Codice A1714A

D.D. 27 febbraio 2025, n. 183

Legge Regionale 21/1999 - Bando per interventi a sostegno del ricondizionamento o sostituzione dei pozzi irrigui consortili - D.G.R. 42-4516 del 29/12/2016 - Bando n. 3/2019 approvato con D.D. n. 1219 del 24/12/2019. Approvazione e liquidazione del saldo finale dei lavori di ricondizionamento ricondizionamento del pozzo 2264 Tetti sotto (CNP15516) in Comune di Caramagna Piemonte (CN) . Autorizzazione ad Arpea...



ATTO DD 183/A1714A/2025

DEL 27/02/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1714A - Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura

OGGETTO: Legge Regionale 21/1999 – Bando per interventi a sostegno del ricondizionamento o sostituzione dei pozzi irrigui consortili – D.G.R. 42-4516 del 29/12/2016 – Bando n. 3/2019 approvato con D.D. n. 1219 del 24/12/2019. Approvazione e liquidazione del saldo finale dei lavori di ricondizionamento ricondizionamento del pozzo 2264 Tetti sotto (CNP15516) in Comune di Caramagna Piemonte (CN) . Autorizzazione ad Arpea a liquidare la somma di euro 17.128,80 a favore del Consorzio Irriguo di secondo grado della Pianura Cuneese Torinese. Posizione 16/7764/B3/2019 Codice Nembo 18010017764.

Visto l'art. 52 della L.R. n. 21/1999 “*Norme in materia di Bonifica e Irrigazione*” e successive modifiche ed integrazioni che prevede la possibilità di concedere contributi fino al 95 per cento entro il limite della spesa considerata ammissibile, per la ricerca, la raccolta e la distribuzione delle acque a scopo irriguo, per l'acquisto delle relative attrezzature, per la realizzazione o la sistemazione dei laghetti artificiali, anche se destinati unicamente all'acquacoltura e per le sistemazioni idraulico-agrarie del suolo;

vista la L.R. n. 1/2019 “*Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale*” (che, ai sensi dell'articolo 112, è entrata in vigore con la Legge Regionale del 19 marzo 2019, n. 9 “*Bilancio di previsione finanziario 2019-2021*”), all'articolo 1, comma q, si pone, tra l'altro, l'obiettivo di perseguire la tutela del territorio rurale e lo sviluppo e l'efficientamento delle infrastrutture agricole concorrendo alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio idrico in forma integrata con le attività di difesa del suolo;

richiamato l'articolo 110 comma 2 lett. m), comma 10 lett. a) e comma 11 lett. a) della L.R. 1/2019, che dispone la vigenza della L.R. 21/1999 nelle more dell'approvazione dei regolamenti attuativi e dei programmi regionali previsti dalla medesima legge regionale;

vista la D.G.R. n. 42-4516 del 29/12/2016 “*Definizione dei criteri per l'attivazione di bandi di finanziamento per il ricondizionamento o la sostituzione di pozzi irrigui consortili ai sensi dell'art.*

52 lettera a), della L.R. 21/1999;

vista la D.G.R. n. 38-8649 29/03/2019 “Legge regionale 21/1999. Disposizioni in materia di “ricondizionamento pozzi consortili” e di “ricondizionamento pozzi aziendali”. Modifiche alla D.G.R. n. 42-4516 del 29/12/2016 ed alla D.G.R. n. 19-4609 del 30/01/2017. Oneri di euro 1.500.000,00 per bandi 2019” di parziale modifica alla D.G.R. n. 42-4516 del 29/12/2016 relativa alla decorrenza di attivazione del bando n. 3/2019 dalla data della medesima D.G.R. n. 38-8649 del 29 marzo 2019;

considerato che con la suddetta D.G.R. n. 38-8649 del 29 marzo 2019 si dispone una copertura finanziaria di euro 3.291.424,19 con le minori risorse finanziarie utilizzate per il finanziamento degli interventi ai sensi dell’art. 52 della L.R. 21/1999 di cui alle DD.G.R. n. 42-4516 del 29/12/2016 e alla D.G.R. n. 19- 4609 del 30/01/2017 e D.D. n. 877 del 03/08/2018 e giacenti presso ARPEA, destinandole al bando di concessione contributi in favore dei Consorzi d’irrigazione gestori dei comprensori irrigui delimitati ai sensi dell’articolo 44 della L.R. 21/1999 e s.m.i., per il ricondizionamento o sostituzione di pozzi irrigui consortili - Bando n. 3/2019;

vista la D.D. n. 1219 del 24/12/2019 “Legge regionale 9 agosto 1999, n. 21 art. 52 “Approvazione del bando di presentazione delle domande di ammissione a finanziamento per il ricondizionamento o sostituzione di pozzi irrigui consortili. Bando n. 3/2019”;

vista la D.D. 923 del 18/12/2020 “Articolo 52 lettera a) della Legge regionale 9 agosto 1999, n. 21 “Interventi a sostegno del ricondizionamento o sostituzione dei pozzi irrigui consortili” di cui alla DGR n. 42-4516 del 29 dicembre 2016 – Bando n. 3/2019. Approvazione della graduatoria definitiva di assegnazione contributi” che assegna al Consorzio Irriguo di secondo grado della Pianura Cuneese un contributo pari ad euro 24.000,00;

vista la domanda presentata dal Consorzio Irriguo di secondo grado della Pianura Cuneese in data 15/06/2020 prot. n. 1255E-SIAP sul sistema informativo NEMBO;

vista la D.D. n. 731 del 23/08/2021 di approvazione progetto relativamente ai lavori di ricondizionamento del Pozzo 2264 Tetti sotto (CNP15516) in Comune di Caramagna Piemonte (CN) e riconoscimento del contributo di euro 24.000,00 a favore del Consorzio Irriguo di secondo grado della Pianura Cuneese Torinese;

vista la domanda di saldo presentata in data 28/06/2024 sul sistema informativo NEMBO e protocollata con il numero SIAP-00131707, con la quale il Consorzio Irriguo di secondo grado della Pianura Cuneese Torinese ha inviato la rendicontazione finale, richiedendo l’erogazione del saldo del contributo concesso ai sensi dell’articolo 52 della L.r. 21/1999;

visto il verbale di istruttoria prot. n. SIAP - 35161 del 27/02/2025 redatto dai funzionari regionali incaricati del Settore Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, con il quale è stata attestata la sussistenza delle condizioni per approvare lo stato finale dei lavori e la relativa liquidazione del saldo per euro 17.128,80 a favore del Consorzio Irriguo di secondo grado della Pianura Cuneese Torinese;

rilevato che, dalla documentazione presentata, il totale delle spese sostenute ammonta ad euro 40.260,00 e la fattura n. 26 del 05/02/2024 della ditta Ronco Trivellazioni , risulta regolarmente quietanziata;

vista la L.R. 16/2002 che istituisce in Piemonte L’Organismo Pagatore per le erogazioni in

agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari;

atteso che l'articolo 5 della L.R. 16/2002 prevede che all'organismo pagatore può essere affidata da parte della Regione l'esecuzione di pagamenti regionali in materia di agricoltura;

dato atto della convenzione stipulata con ARPEA in data 3 agosto 2021 (rep. n. 331 del 31 agosto 2021) per l'affidamento all'Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA) dell'incarico di esecuzione dei pagamenti relativi all'erogazione di aiuti e contributi ai sensi dell'art. 5, comma 2, della L.R. 16/2002;

atteso che con la determinazione dirigenziale n. 769/A1700A/2021 del 1 settembre 2021 si è provveduto all'individuazione dei procedimenti amministrativi interessati all'attuazione della convenzione succitata e che, a seguito di apposita comunicazione al riguardo, ARPEA ha dato riscontro per accettazione con nota prot. n. 23448/A1700A del 9 settembre 2021;

vista la determinazione dirigenziale n. 522 del 01/07/2024 con la quale è stato aggiornato l'elenco dei procedimenti amministrativi oggetto della convenzione con Arpea del 3 agosto 2021 (rep. n. 331 del 31 agosto 2021);

dato atto che presso A.R.P.E.A. è stato istituito il “Fondo Infrastrutture” al quale si deve fare riferimento per i pagamenti e le erogazioni ai beneficiari aventi diritto, su cui confluiscono i fondi stanziati per l'erogazione dei contributi concessi ai sensi della Legge regionale n. 21/99 e Legge regionale n. 1/2019;

rilevato che l'art. 83 comma 3 lettera c) del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 dispone che la documentazione antimafia non è richiesta “per la stipulazione o approvazione di contratti e per la concessione di erogazioni a favore di chi esercita attività agricole o professionali, non organizzate in forma di impresa, ...omissis”;

preso atto del parere della Direzione “Affari generali e Advocatura” della Regione Piemonte prot. 1704/DB0502 del 02/01/2009, successivamente confermato in data 29/01/2014 anche a seguito delle disposizioni integrative e correttive al decreto 6 settembre 2011 n. 159 avvenute con il Decreto legislativo 13 dicembre 2012, nel quale si asserisce che i consorzi irrigui hanno personalità giuridica privata ma perseguono le finalità pubbliche a loro attribuite dalla L.R. 9 agosto 1999 n. 21, che i contributi ad essi corrisposti non attengono allo svolgimento di attività imprenditoriali e che pertanto trova, nei loro riguardi applicazione l'esclusione prevista dal predetto art. 83 comma 3 lettera c) del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159;

considerato che le agevolazioni di cui al presente provvedimento non rientrano nella nozione di aiuto di stato di cui al Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (2016/C 262/01) in quanto trattasi di finanziamenti relativi a infrastrutture non intese a essere sfruttate a fini commerciali; inoltre dette infrastrutture non sono concepite per favorire un'impresa o un settore specifico in modo selettivo, ma recano beneficio alla società nel suo insieme;

visti i criteri determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con D.G.R. n. 42-4516 del 29/12/2016;

dato atto dell'osservanza dei criteri, così come previsto dal combinato disposto dei commi 1, 3 e 4 dell'articolo 6 della Legge regionale n. 14 del 14/10/2014 “Norme sul procedimento amministrativo e disposizione in materia di semplificazione”;

visto l'art. 3 della Legge 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo

in materia di antimafia”, il quale dispone l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, al fine di prevenire infiltrazioni criminali;

visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”*;

dato atto che la concessione del contributo è stata disposta con D.D. n. 923 del 18/12/2020 e pertanto ai fini dell’efficacia del presente provvedimento è stata pubblicata la sopra citata D.D. n. 923 del 18/12/2020 ai sensi dell’art. 26 comma 2 del D.lgs n. 33/2013, sul sito della Regione Piemonte, sezione *“Amministrazione Trasparente”*;

stabilito che i termini del presente procedimento, sono stati approvati con D.G.R. 15 maggio 2023, n. 20-6877 “Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 4 febbraio 2022, n. 15-4621”;

dato atto, ai sensi dell’art. 8 Legge Regionale 14 ottobre 2014 n. 14, che il presente provvedimento non conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla DGR n. 20-6877 del 15 maggio 2023, ritardo imputabile al Consorzio Irriguo di secondo grado della Pianura Cuneese e Torinese;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visto l'art. 4 del D.Lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/08 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- vista la D.G.R. n. 3-6447 del 30 gennaio 2023 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2023-2025 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2023" e dato atto che nel PIAO è confluito il Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza";

determina

Per le motivazioni espresse in premessa:

di approvare la documentazione relativa allo stato finale dei lavori di ricondizionamento del pozzo la sussistenza dei requisiti per la liquidazione del saldo di euro 17.128,80 per lavori di ricondizionamento del pozzo 2264 Tetti sotto (CNP15516) in Comune di Caramagna Piemonte (CN), Codice Nembo 18010017764, eseguiti nell’ambito del finanziamento di cui alla D.D. n. 1219 del 24/12/2019 ,come da prospetto di seguito riportato:

Lavori di ricondizionamento pozzo	€	33.000,00
IVA 22%		7.260,00
TOTALE EURO		40.260,00
Totale spesa ammessa a contributo (ridotto alla spesa ammessa di cui alla DD n. 731 del 23/08/2024)	€	28.548,00
Importo contributo (60% spesa ammessa):	€	17.128,80

di liquidare il saldo dei lavori eseguiti nell'ambito del finanziamento di cui alla D.D. n. 1219 del 24/12/2019, per euro 17.128,80 a favore del Consorzio Irriguo di secondo grado della Pianura Cuneese Torinese, C.F. 95018540047;

di incaricare ARPEA ad erogare la somma di euro 17.128,80 a favore del Consorzio Irriguo di secondo grado della Pianura Cuneese Torinese quale pagamento del saldo del contributo concesso secondo quanto previsto dal Bando n. 3/2019 approvato con D.D. n. 1219 del 24/12/2019;

di autorizzare ARPEA all'utilizzo delle minori risorse finanziarie utilizzate per il finanziamento di interventi ai sensi dell'articolo 52 della L.R. 21/1999, di cui alle DD.G.R. n. 42-4516 del 29/12/2016 e alla D.G.R. n. 19- 4609 del 30/01/2017 e D.D. n. 877 del 03/08/2018, giacenti presso ARPEA;

di disporre che ARPEA invii al Settore Infrastrutture, Territorio Rurale e Calamità Naturali in Agricoltura comunicazione dettagliata della liquidazione al fine di acquisire la documentazione che attesta l'erogazione dei contributi.

Secondo quanto disposto dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. il Codice Unico di progetto (CUP) assegnato al progetto è F19C21000420009 e il Codice Identificativo Gara (CIG) è A0244ED5F8.

Il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione ai sensi D. lgs. 33/2013 poiché è stata pubblicata sul sito della Regione Piemonte sezione "Trasparenza, valutazione e merito" la D.D. n. 923 del 18/12/2020.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

Avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

IL DIRIGENTE (A1714A - Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura)
Firmato digitalmente da Paolo Cumino

